

(Nn. 2038 e 2086-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 1957.*

*modificato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3112)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

E

d'iniziativa del Senatore MONALDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 OTTOBRE 1957

Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1957 l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera, di lire 300. L'indennità è maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria salvo che le persone a carico siano rappresentate soltanto dai genitori o dal coniuge, nel qual caso restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime ».

Art. 2.

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque di retribuzione intera o ridotta.

Nel caso previsto dal precedente comma la indennità è corrisposta nella misura indicata dall'articolo 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, senza alcuna maggio-

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

« Art. 1. — Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera, di lire 300. L'indennità è maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

*Identico.*

Art. 2.

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.

*Identico.*

razione per i familiari a carico qualora trattisi dell'assicurato e nella misura indicata dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, qualora trattisi di un familiare dell'assicurato.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.

*Soppresso.*

Art. 3.

Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quella spettante agli assistiti che attendono a proficuo lavoro.

Art. 4.

Salvo quanto è previsto dal precedente articolo 1, la presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.